



COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ORIGINALE []

COPIA []

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 REG. - SEDUTA Del 12.09.2017

OGGETTO : Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Settembre, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:

	All'appello risultano:		Presenti	Assenti
1	L'ANDOLINA Corrado Antonio	Sindaco	X	
2	CARROZZO Francesco	Consigliere	X	
3	CARROZZO Vincenzina Rosa	Consigliere	X	
4	FERRARO Carlo	Consigliere	X	
5	GRILLO Antonella	Consigliere	X	
6	GRILLO Marina Nicoletta	Consigliere	X	
7	GRILLO Nicola	Consigliere	X	
8	MUGGERI Domenico	Consigliere	X	
9	GIANNINI Rocco Adamo	Consigliere	X	
10	GODANO Piero	Consigliere		X
11	MAZZITELLI Francesco	Consigliere	X	
		Totale	10	1

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marina Nicoletta Grillo invita i Consiglieri Comunali ad intervenire in merito al primo punto posto all'ordine del giorno "approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Interviene la Consigliera Comunale **Antonella Grillo** la quale dichiara quanto segue: "L'imposta di soggiorno ideata per il Comune di Zambrone risulta estremamente calibrata alle esigenze locali. Il regolamento, a tale proposito, ha tenuto fermo il prioritario interesse pubblico che ispira l'intera disciplina. E ciò senza rinunciare a un'indagine appropriata e puntuale sulle peculiarità turistiche del posto. Il Regolamento dell'imposta di soggiorno consta di dodici articoli. Si caratterizza per la sua semplicità e completezza. Tutti gli elementi sono stati individuati con estrema precisione. L'oggetto del Regolamento, presupposto e periodo di applicazione, soggetto passivo, tariffe, esenzioni ed agevolazioni, obblighi dei gestori delle strutture ricettive, versamento dell'imposta, disposizioni in tema di accertamento, sanzioni, riscossione coattiva, rimborso, contenzioso. L'ideazione di tale regolamento, insomma, risulta saldamente ancorata alla realtà fattuale. L'imposta di soggiorno rappresenta per il Comune di Zambrone un'opportunità. Se essa sarà canalizzata verso obiettivi di crescita, come da intento della compagine amministrativa in carica, certamente la marina di Zambrone andrà incontro ad un ammodernamento di significativa portata.

Segue l'interviene il consigliere **Carlo Ferraro** il quale dichiara quanto segue:

"Il territorio di Zambrone presenta differenti caratteristiche. La marina, ormai da anni, rappresenta una delle aree che si è segnalata all'attenzione di un vasto pubblico per la sua impareggiabile bellezza. Ma quest'area ha anche una vocazione turistica di primaria importanza. Tuttavia, per assicurare vitalità ed efficienza a un settore così importante, si rende necessario ammodernare strutture e servizi. L'istituzione di tale imposta è funzionale proprio a questo obiettivo. Migliorare la qualità delle infrastrutture o dei servizi che direttamente o indirettamente hanno incidenza sul buon funzionamento di tutto ciò che ha riflessi nella zona marina. In merito, va anche detto che il Regolamento, semplice ed essenziale, risulta strutturato in termini adeguati rispetto alle varie esigenze. L'imposta, insomma, rappresenta un'inderogabile opportunità di sviluppo";

Interviene il sindaco, **Corrado Antonio L'Andolina**, il quale dichiara quanto segue:

"La vocazione turistica del Comune di Zambrone è relativamente recente. L'avvio di questo nuovo settore è datato ai primi degli anni Settanta, per poi avere il suo boom negli anni Ottanta. Negli anni Novanta a seguire, le risorse del territorio sono gestite senza una progettualità politica e urbanistica coerente ed organica e così, unitamente al turismo inteso come risorsa per la comunità, sorgono molteplici problemi territoriali. In tale ultimo periodo, gli oneri di urbanizzazione non furono affatto canalizzati all'ammodernamento di strutture e servizi e ciò ha creato una serie di problematiche di non poco conto. All'espansione abitativa e a un numero di presenze che aumentò (dai primi degli anni Novanta in avanti) in maniera considerevole non corrispose un altrettanto sviluppo di servizi, strutture e infrastrutture. Gli interventi nella zona marina, infatti, furono caratterizzati dalla frammentarietà e dalla loro insufficienza. Invertire questa tendenza e situazioni così cristallizzate è un'impresa difficile, quasi titanica. Ciò non può indurre alla rassegnazione. Semmai l'esatto contrario. Tutto questo stimola la volontà politica tesa a un miglioramento dell'offerta turistica, a partire dai servizi pubblici. L'imposta di soggiorno è indubbiamente un passaggio significativo perché può offrire al Comune quelle risorse indispensabili al buon andamento dell'amministrazione con evidenti riflessi e ricadute

positive per l'intero comparto. Insomma, la costituenda imposta non va intesa come l'ennesimo balzello. Piuttosto, come un'opportunità utile a colmare deficit, gap e ritardi sia rispetto alle legittime aspettative dei turisti, sia rispetto all'inderogabilità di offrire standard di servizi e strutture al passo coi tempi. La marina di Zambrone, d'altronde, soffre di ritardi ma anche di criticità ben note. *In primis* l'erosione costiera che ha cagionato continui danni sul tratto terminale della Via Marina. Per fronteggiare tali puntuali emergenze si è fatto ricorso agli oneri di urbanizzazioni e alle risorse di bilancio. È chiaro che sul punto servirebbe un intervento strutturale finanziato da enti sovracomunali. Ma nelle more, tale tratto, non può essere abbandonato a se stesso. Se non altro, perché rappresenta il biglietto da visita per l'intera area marina. Tale gestione non potrà più gravare, come in passato, unicamente, sul bilancio comunale. Ma poi vi è tutta la gestione dell'area marina che per sua stessa natura è suscettiva di ampi interventi di ammodernamento. D'altronde, occorre fare una considerazione. Tutti i Comuni della Costa degli dei hanno già istituito l'imposta di soggiorno (Pizzo, Briatico, Parghelia, Tropea, Ricadi). Sul punto, il Comune di Zambrone registra un ritardo evidente e inaccettabile. Un ritardo, va precisato, che si è tradotto, in questi anni, in minori entrate nel bilancio comunale, con tutte le conseguenze del caso (specie con riferimento ai servizi e alle strutture della zona marina). È giunto il momento di superare tali ritardi. Non sarà più possibile recuperare tempo e risorse passate. Ma è possibile, con l'introduzione di tale imposta, evitare di accumulare ulteriori ritardi. D'altronde, va anche detto che tale imposta non grava sulla popolazione residente. E in ogni caso l'imposta è strutturata in modo tale da non risultare gravosa per i turisti. In conclusione, tale soluzione allinea il Comune di Zambrone alle realtà territoriali turistiche più avanzate e apre nuovi percorsi di sviluppo che saranno certamente intrapresi nel prossimo avvenire”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di

disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Zambrone, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Zambrone rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'ultimo triennio e, in specie nell'ultimo triennio ed in particolare:

- settore alberghiero; settore extralberghiero, esercizi complementari. Il totale presenze, per l'anno 2015 è stato a pari a 165 mila unità;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Preso atto che il Comune di Zambrone è stato dichiarato "Località di particolare interesse turistico" giusta D.P.G.R. n. 1658 del 23 luglio 1980.

Ritenuto, pertanto, sentiti ed informati anche i titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n 12 del 08/09/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito, altresì, l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con 10 (dieci) favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di istituire**, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Zambrone l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

2. **di approvare** pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Istituzione, presupposto e periodo di applicazione dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Articolo 11- Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione, presupposto e periodo di applicazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Zambrone in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dall'1 giugno 2018. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Zambrone. Essa si applica ad ogni soggetto che soggiorna in dette strutture ricettive, per ogni giorno di pernottamento, per i primi quindici giorni consecutivi, ad esclusione delle esenzioni disciplinate dal presente Regolamento all'articolo 5.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Zambrone.

5. L'imposta di soggiorno si applica per tutto il quadrimestre 1 giugno/30 settembre di ogni anno. Di conseguenza, l'imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell'anno: dall'1 gennaio al 31 maggio e dall' 1 ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Zambrone e non risulta iscritto all'anagrafe di Zambrone.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è proporzionata nelle seguenti fasce:

Fascia 1 pernottamento per le strutture ricettive classificate a 5 stelle;

Fascia 2 pernottamento per le strutture ricettive classificate a 4 stelle;

Fascia 3 pernottamento per le strutture ricettive classificate a 3 stelle

Fascia 4 pernottamento per le strutture ricettive classificate 1 stella e 2 stelle ;

Fascia 5 pernottamento per B&B, case e appartamenti vacanze, case per ferie, ostelli, fittacamere e agriturismo.

Fascia 6 pernottamento per campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea e per le locazioni brevi.

2. L'importo del tributo per fascia è determinato dalla Giunta nei termini di legge.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori che non hanno ancora compiuto il 16° anno di età.

- i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi;

- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- guide turistiche;

- coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva ubicata sul territorio comunale;

- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Zambrone.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, al Comune di Zambrone, entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Zambrone;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Zambrone;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2000 (duemila/00) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE

Ufficio Tributi

SERVIZIO INTERESSATO

Area Finanziaria

Oggetto della proposta di deliberazione:

Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

A T T E S T A

La copertura della complessiva spesa di €. _____ sull'intervento _____ ex cap. _____ in conto competenza / residui .

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

Zambrone li 07.09.2017

Il Responsabile del Servizio

Rag. Giuseppe LO IACONO

Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

Zambrone li 07.09.2017

Il Responsabile del Servizio

Rag. Giuseppe LO IACONO

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell'originale, letto e approvato dai sottoscritti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: Marina Nicoletta Grillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 15/09/2017 e che rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 15/09/2017 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000);

[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale, li 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott.Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell'originale, letto e approvato dai sottoscritti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marina Nicoletta Grillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 15/09/2017 che rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi(art.124 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio LO MORO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 15/09/2017 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 . D. Lgs. n. 267/2000)

[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio LO MORO